



# COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – PIANO MOBILITA'  
P.zza Pertini n.4

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 26.072018

- Art.1 – Costituzione e finalità
- Art.2 – Nomina e durata
- Art.3 – Composizione
- Art.4 – Incompatibilità
- Art.5 – Conflitto di interessi
- Art.6 – Decadenza e Revoca
- Art.7 – Surroga dei componenti
- Art.8 – Convocazione e Funzionamento
- Art.9 – Verbale
- Art.10 – Pubblicità delle sedute
- Art.11 – Sopralluoghi
- Art.12 – Indennità
- Art.13 – Norma di rinvio
- Art.14 – Ulteriori competenze
- Art.15 – Entrata in vigore

## **Articolo 1** **Costituzione e finalità**

Ai sensi dell'art.8, L.R. 7 ottobre 2009 n.20 e dell'art. 148, D. Lgs. 22 gennaio 2004 N. 42, è costituita presso il Comune di Taranto la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "*Commissione*".

La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004", del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31.

I pareri della Commissione sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono richiamati all'interno dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico edilizio.

## **Articolo 2** **Nomina e durata**

La nomina dei componenti la Commissione avviene mediante Determina Dirigenziale a seguito di selezione pubblica, anche attraverso short list, tenuto conto dei curricula delle candidature presentate.

La commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

La commissione in scadenza è prorogata sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.

## **Articolo 3** **Composizione**

La Commissione è composta da n.5 (cinque) membri, tutti esterni all'Amministrazione Comunale, selezionati a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia, alle scienze geologiche, agrarie o forestali, alla Valutazione Ambientale Strategica. La commissione deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.

La Commissione è composta da:

- un Presidente che, nominato a maggioranza dei voti nel corso della prima seduta, presiede e dirige i lavori e le attività della Commissione. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente;
- un Vice Presidente nominato a maggioranza dei voti nel corso della prima seduta;
- n. 3 Commissari.

Con apposito atto dirigenziale si provvede a designare un dipendente del servizio/direzione competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

## **Articolo 4** **Incompatibilità**

La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

## **Articolo 5 Conflitto di interessi**

I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dall'art.51 c.p.c..  
Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del componente in situazione di conflitto di interesse viene dato atto nel verbale.

## **Articolo 6 Decadenza e Revoca**

Determinano la decadenza dalla carica di componente della Commissione:

- la sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 4;
- l'assenza senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, nonostante regolare convocazione;
- qualora venga accertato il conflitto di interessi di cui all'art. 5.

Il Dirigente revoca, con provvedimento immediato e motivato, l'incarico al componente della Commissione che sia incorso in uno dei casi di cui sopra.

## **Articolo 7 Surroga dei componenti**

Nei casi di decadenza e revoca di cui all'art. 6, il Dirigente provvede a nominare il/i sostituto/i attingendo fra i soggetti che hanno presentato la propria candidatura alla selezione con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 1.

In caso di impossibilità a procedere alla nomina del/dei sostituto/i, il Dirigente provvederà a pubblicare nuovo bando di selezione pubblica finalizzato all'acquisizione di nuove candidature.

In ogni caso il/i nuovo/i componente/i resta in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.

## **Articolo 8 Convocazione e Funzionamento**

Il Responsabile della Struttura Paesaggistica, in base alle esigenze dell'ufficio, sentito il Presidente, convoca con almeno tre giorni di anticipo la seduta della Commissione a mezzo posta elettronica. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.

Affinché le sedute della Commissione siano valide è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque membri nominati, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Alla Commissione viene sottoposta la scheda istruttoria, redatta dall'Ufficio, unitamente al fascicolo contenente tutti gli elaborati scritto-grafici previsti dal D.P.C.M. 12/12/2005, allegati all'istanza, anche in formato digitale.

La Commissione deve sempre motivare, anche in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

La Commissione si avvale della consulenza del Responsabile del Procedimento, il quale partecipa ai lavori senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui all'art.1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

La Commissione si esprime a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per ogni pratica esaminata viene trascritto, su apposito stampato, il parere espresso dalla Commissione.

Qualunque sia l'esito del parere espresso, su ogni elaborato scritto-grafico esaminato viene apposto un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione, viene indicata la data della seduta e controfirmato da ogni componente.

Le pratiche vengono esaminate in base alla cronologia riportata all'ordine del giorno; hanno comunque priorità le pratiche relative:

- all'esecuzione di opere pubbliche;
- a varianti in corso d'opera;
- all'esecuzione di opere di rilevante interesse ambientale/sociale.

### **Articolo 9** **Verbale**

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale che raccoglie i pareri espressi dalla Commissione per ogni pratica esaminata, nonché eventuali dichiarazioni dei componenti.

A redigere il verbale è il segretario, incaricato dal Dirigente. Il segretario non ha diritto di voto.

Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.

I verbali delle sedute, a cura del Segretario della Commissione, sono raccolti anche in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web istituzionale.

### **Articolo 10** **Pubblicità delle sedute**

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno, in caso di pratiche particolarmente complesse, il Presidente può richiedere la presenza del tecnico progettista o del funzionario responsabile in caso di opera pubblica, per una più completa illustrazione del progetto. Il progettista non può comunque assistere all'attività di esame e di espressione del parere.

### **Articolo 11** **Sopralluoghi**

E' facoltà della Commissione Locale per il Paesaggio eseguire i sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza.

### **Articolo 12** **Indennità**

Per ogni pratica definitivamente esaminata, a ciascun componente la Commissione, presente alla seduta, viene riconosciuto un rimborso spese pari ad €. 2000 (venti/00), oltre ad IVA ed oneri previdenziali.

### **Articolo 13** **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

### **Articolo 14** **Ulteriori competenze**

Verificata la competenza tecnica, in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, dei membri componenti, la Commissione può esprimere "parere consultivo" nei procedimenti di "Valutazione Ambientale Strategica", delegati al Comune ai sensi della Legge regionale n. 44/2012, art.3.

Il Responsabile della "Struttura Organizzativa Unica" (Paesaggio e V.A.S.) può avvalersi della Commissione anche per l'acquisizione di "parere consultivo" di "verifica di assoggettabilità a V.A.S.", art. 8 - L.R. 44/2012, e nei procedimenti di "V.A.S.", artt. 9 e seguenti della stessa legge, seguendo le procedure indicate nel presente regolamento, laddove applicabili.

**Articolo 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.